

## S. STEFANO IN PADULE DI FANO

Documenti inediti per la verità storica

### PREMESSA

Fui ospite a Fano, presso i miei confratelli della Parrocchia di S. Giuseppe al Porto, dall'autunno del 1972 all'estate del 1974. Incominciai in quel periodo una ricerca di notizie e documentazione storica circa la presenza degli Agostiniani su tutto il territorio della regione Marche. Ed era logico cominciare dalle fonti più vicine: la Biblioteca Federiciana, l'Archivio di Stato e l'Archivio Capitolare; ed era anche inevitabile che m'imbattessi ben presto in un nome: S. STEFANO IN PADULE. Da lì infatti gli Agostiniani erano usciti per dar vita al nuovo convento di S. Lucia (detto anche di S. Agostino, oggi Seminario Diocesano) dentro le mura di Fano.

Mi trovai subito di fronte a qualche ostacolo perché gli storici consultati non sono concordi nel proporre la presenza — e la sua durata — degli Agostiniani a S. Stefano in Padule. Di qui la mia volontà caparbia di arrivare a saperne di più. E questa volta il proverbiale *Chi cerca trova* si è per me felicemente avverato.

Ora, dal più ampio lavoro ancora in fase di ricerca, ho il piacere di stralciare per gli studiosi di storia e per la cittadinanza di Fano alcuni documenti, da me letti nell'Archivio Segreto Vaticano, atti a far luce in una questione non risolta per secoli.

E' per me un modo come un altro per dire che ammiro Fano, e per dire *grazie!* ai Fanesi della simpatia e stima che mi hanno dimostrato e che ricambio cordialmente.

Desidero anche, in particolare, ricordare l'amico GUALTIERO SANTINI, Generale di Divisione R. O. († Fano 17 febbraio 1977), il quale con la sua umanità, con la sua erudizione, con la stima ed amicizia di cui mi onorava, molto mi incoraggiò nel lavoro di ricerca storica.

Capo 1°  
STATO DELLA QUESTIONE

I - DOVERA?

Bisogna cominciare col rispondere a questa domanda perché oggi S. Stefano in Padule non esiste più. Dalla molteplice storiografia fanese si ricava con sufficiente chiarezza che la Chiesa di S. Stefano, con annesso edificio abitato nei tempi da comunità diverse, era situata in quel quadrilatero di terreno che ha per confini Via della Paleotta a nord, Via della Giustizia e l'inizio di Via della Trave a est, Via di Villa Tombari a sud, e a ovest il torrente Arzilla; terreno che apparteneva al Capitolo della Cattedrale di Fano. Oggi quel terreno, già paludoso, è ben coltivato e non esiste più alcuna traccia dell'eremo e della Chiesa di S. Stefano.

Qualcuno ha scritto che tale chiesa si trovava dove ora è il Cimitero Comunale, ma è impossibile. Il terreno occupato oggi dal cimitero apparteneva ed appartiene alla Comunità civile di Fano e non alla Chiesa, e si chiamava Campo della Giustizia perché riservato all'esecuzione delle condanne a morte; vi sorgeva anche un oratorio dedicato al Martirio di S. Giovanni Battista (S. Giovanni Decollato), ritenuto protettore dei condannati alla decapitazione.

Quindi il Campo della Giustizia e il Campo di S. Stefano erano due terreni distinti, anche se prossimi, e separati fra loro dalla nominata Via della Giustizia.

II - SECOLI DI DISCUSSIONE

Dire « Vincenzo Nolfi » (1594 - 1665) a Fano è dire il nome di un caposaldo della storiografia e della cultura fanese in genere. Questo è fuori discussione e non ha bisogno del mio panegirico per valere quello che vale. Ma *quandoque bonus dormitat Homerus*, e una volta ha dormito anche il Nolfi.

Nella sua opera manoscritta « Notizie storiche sopra la fondazione ... della Città di Fano », in appendice al primo volu-

me <sup>1)</sup>, parla dei Vescovi e dei religiosi: non poteva mancare un capitolo sugli Agostiniani. E comincia così:

« La Religione di S. Agostino è la più antica che si legga esser venuta nel nostro territorio... » e prosegue parlando dell'Eremo di Brettino, con la convinzione che tale eremo esistesse fin dal V secolo <sup>2)</sup>; quindi: « Il primo convento dopo del sopradetto di Brettano [sic] che havessero i Padri Agostiniani, fu vicino al sito ove hoggi è la Chiesetta della Giustizia fuori di Porta Giulia, la cui Chiesa chiamavasi di S. Stefano in Padule, forse perché in quel più basso, vi doveano essere i Paduli ». Fin qui possiamo anche essere d'accordo.

Ma vien subito l'errore: « Quando fabbricassero, o gissero a star nel detto luogo, non ho precisamente potuto rinvenire; la *prima memoria ch'io trovo di loro è dell'anno 1163* in cui un certo Don Ugo Priore di detta Chiesa col consenso de' suoi frati conferma in enfiteusi di alcuni beni spettanti per diretto dominio a quel Monastero, esistenti nel territorio di Sinigaglia, a favore di una certa Donna [che poi erano tre sorelle] di detta città, et il detto Ugo s'intitola "Don Ugo Dei Gratia Prior Sancti Stefani in Padule" ». Vincenzo Nolfi s'accorge di una nota stonata: il priore di un convento che egli crede di Agostiniani Bret-

---

<sup>1)</sup> Di questa appendice, per maggiore facilità di lettura, ho seguito la copia — forse di mano del Federici — catalogata da Mons. Zonghi al n. 12 dei mss. del fondo Amiani. Ben inteso, nella Biblioteca Federiciana di Fano. Sul foglio che serve da copertina è scritto da mano recente: « Questa è una copia dell'Appendice al Primo volume dell'Historia di Fano di Vincenzo Nolfi - Parte 1<sup>a</sup> dopo p. 612 - Mss. Federici n. 80 ». Le pagine di questa copia non sono numerate; sono segnati invece, a margine, gli anni cui si riferiscono le singole informazioni del testo.

<sup>2)</sup> Egli basa la sua convinzione su una epigrafe che, se non è uno scherzo di qualche frate buontempone, è una solenne impostura. Testo e commento di questa iscrizione si trovano anche in *Brettino e Simone Cantarini* di A. C. BILLI, Fano, 1866, p. 18 e sgg., e in *Spunti antichi e recenti di storia agostiniana* di AA. VV., Fano, 1926, p. 43 e sgg. Io non vedo di doverci perdere del tempo.

linesi e che si fa chiamare e si firma « Don Ugo » e non « frate Ugo »; e nel brano che segue cerca un arzigogolo per spiegare tale anomalia: « Se in detta rinovazione non si nominassero i frati sarei caduto in pensiero che fosse stato luogo delli Benedtini, i quali s'intitolano Monaci, et dall'altro canto il detto Ugo, non potea esser frate, perché non havrebbe usato il titolo di *Dominus*, né havrebbe detto *Dei Gratia*. Ond'io credo che la detta Chiesa fosse eretta in commenda e concessa con titolo di Priorato a Chierico Secolare, ch'ivi havea la sua residenza insieme con i frati di detta Religione [i Brettinesi], concessa loro o dal detto Ugo o da altro Priore prima di lui, come all'hora si costumava e si vedono anch' al presente... ». Prosegue portando alcuni esempi di abbazie date in commenda; ma basta fin qui.

La *memoria... dell'anno 1163* su cui il Nolfi imbastisce tutto il suo discorso è una pergamena esistente tuttora nell'Archivio Diocesano di Fano (Pergamene, tomo I, n. 8) e che io ho potuto leggere di persona. L'errore del Nolfi — che data la fama dell'Autore ha indotto tanti altri a seguirlo — è proprio un errore di lettura di quella pergamena.

Ultima vittima, che io conosca, di quell'errore è il P. Domenico Gentili <sup>3)</sup> il quale, per affermare (senza prove) che il convento agostiniano di S. Angelo in Pontano era di origine brettinese, si esprime così: « [A S. Angelo in Pontano] C'erano anche gli Agostiniani della Congregazione di Brettino, così detta da una località nei dintorni di Fano, di cui si ha la prima notizia nel 1163 <sup>3)</sup> ». E al richiamo corrisponde a piè di pagina questa annotazione: « <sup>3)</sup> Perg. arch. cap. Fano T. 1. n. 8 anno 1163 ». C'è caduto in pieno! Per essersi fidato del Nolfi, senza conoscere la pergamena citata.

In tutt'altra direzione, ma sbagliando a sua volta, si muove il P. Agostino Pellegrini <sup>4)</sup>. Egli esclude assolutamente la pre-

<sup>3)</sup> P. DOMENICO GENTILI O.S.A., *Un Asceta e un Apostolo, S. Nicola da Tolentino*, Milano, 1966, p. 10.

<sup>4)</sup> Nel volumetto (cit. nota 2) « Spunti antichi e recenti... » il P. Ago-

senza dei Brettinesi a S. Stefano in Padule; ed esclude in modo altrettanto netto che vi siano stati i Canonici Regolari che egli trova indicati come dimoranti a S. Stefano da altri autori; per concludere che lì sono stati sempre e soltanto gli Eremitani di S. Agostino, finché — nel 1265 — non si sono trasferiti in S. Lucia.

Meno deciso del Nolfi e del Pellegrini, ma confuso e fuori strada comunque, è il pensiero di Alessandro Alberghi, così com'è possibile ricavarlo da ciò che ci resta di lui su questo argomento <sup>5</sup>). Egli, se prestiamo fede a una nota del Pellegrini che intende sconfessarlo, sosterebbe che a S. Stefano vi sono stati i Canonici Regolari <sup>6</sup>). Ma vedremo da un suo autografo che non era sicuro.

Chi sfiora la verità, senza volerne discutere e con qualche inesattezza marginale, è Alessandro C. Billi <sup>7</sup>).

In polemica con P. M. Amiani riguardo a Brettino, egli ci dice che « Dunque l'Amiani o non lesse il Torelli (storico agostiniano, autore dei « Secoli Agostiniani » in 8 tomi, sec. XVII) o si fidò dell'altrui narrazioni, in ogni modo grossolanamente confuse quel che spetta a Brettino con S. Stefano in Palude, del quale si conservano pergamene del 1163 e 1165 nell'Archivio capitolare ove il priore di quel monastero si sottoscrive — *Ego Ugo Prior Canonice S. Stefani in Palude* —. E poté chiamare a tutta ragione *Canonica* il suo convento, sia perché la regola di S. Agostino chiamavasi comunemente *Regola Canonica* [questo è falso], come quella di S. Benedetto si appellava *Monastica*

stino Pellegrini O.S.A. ha un lungo articolo dal titolo: « Gli Agostiniani a Fano »; il brano dell'Alberghi ivi riportato è a p. 50 e sgg.

<sup>5</sup>) Vedi appresso il paragrafo dal titolo: Il pasticcio dell'Alberghi.

<sup>6</sup>) Questa nota è riportata e commentata nel paragrafo dedicato a: L'errore del Pellegrini.

<sup>7</sup>) ALESSANDRO C. BILLI, *Brettino e Simone Contarini* (opuscolo omaggio per nozze), Fano, 1866, p. 8.

[anche quella di S. Agostino], leggendosi in una bolla di Gregorio IX — *Cum in ecclesia vestra sit Ordo Canonicus* [non Regula Canonica] *secundum Deum et B. Augustini Regulam noviter institutus* — sia perché S. Stefano appartenesse ai Canonici regolari di S. Agostino e non agli Eremitani, di che non è luogo qui il disputare ».

A tutt'oggi, dunque, la discussione vede tre fronti in contrasto fra loro:

1° fronte (Nolfi e seguaci): S. Stefano in Padule occupato da Eremiti di Brettino almeno fin dal 1163.

2° fronte (Alberghi e Billi): A S. Stefano in Padule, i Canonici Regolari.

3° fronte (Pellegrini e seguaci, se ne ha avuti): A S. Stefano in Padule, niente Canonici Regolari, niente Brettinesi, ma solo Eremitani di S. Agostino.

Come si vede, c'è posto per tutti, meno che per la certezza storica.

### III - LA PERGAMENA N. 8 E L'ERRORE DEL NOLFI

Questa pergamena, diventata ormai famosa, è un contratto di enfiteusi col quale il priore di S. Stefano in Padule cede a tre donne (tre sorelle, figlie di un certo Atto di Francesco) alcuni terreni presso Senigallia. Trovandosi pubblicata per intero (meno le firme dei testimoni e del notaio) in appendice al tomo II delle *Memorie Istoriche della Città di Fano* di P. M. Amiani, pagg. XI-XII, io trascriverò qui dall'originale solo i punti critici:

« In nomine domini nostri Ihesu Xristi a nativitate eius anno millesimo C° LXIII die primo intrante mense decembri indictione XI senogallie frederico imperatore regnante; Pagina enfiteosim quam facio ego quidem in dei nomine donno Ugo dei gratia priore monasterio sancti Stefani in padule iuxta fanum positi cum consensu fratrum meorum jure do trado et concedo vobis in Xristi nomine aimelda et inmilia et ortebasta toti tres germane filie acto de Francisco Pectitrices [= *petitrices* = richiedenti]... » un primo terreno in Ronco Mauro presso Senigal-

lia descritto nei suoi confini; quindi la metà di un mulino in Panicaria; poi un manso di terra « in fundo Marzano » che è segnato da questi confini (attenzione!): « a primo latere est via publica desuper, a secundo vero latere est silva culta, a tercio latere est cerqito que fuit Acto de Francisco, a quarto latere *detinent filii de Birtinello Ugonis Bertino*;... ». Segue la cessione di altre terre che non c'interessano; il tutto con la riserva che le tre nuove proprietarie non possano rivendere ad alcuno quelle terre, neanche a un conte, neanche a una chiesa che non sia quella di S. Stefano; e con l'obbligo di una pensione di 3 denari annui da sborsare personalmente a lui priore; e con la condizione finale che, morte le tre sorelle, i loro figli e nipoti, il tutto torni di pieno diritto « ad supradicto monasterio ». Si prevedono pene per i contravventori del contratto. E finalmente le firme così:

« + ego supradicto vero donno Ugo priore monasterii sancti Stefani consensu fratrum meorum hanc cartam fieri et rogavi [sic] »

« + fante rogatus huius rei testis et investitor »

« + presbiter dominico de sancto petro rogatus »

« + presbiter acto de ospitali methuro rogatus »

« + marto de guido rogatus »

« + benedecto qui inferno vocatur rogatus »

« + ego albertus tabularius Senogallie civitatis Scripsi et complevi ».

Nella lettura di questo documento l'errore del Nolfi è duplice: Il documento non dice affatto a quale ordine appartenga il monastero di S. Stefano. Secondo me egli ha messo nel miscelatore del suo cervello il termine *fratrum* e il nome *Bertino*, e ne son venuti fuori i « frati di Brettino ». Ma, intanto è falso che i Benedettini o altri monaci non si chiamino anche « fratres »: sono innumerevoli i documenti che ci presentano il termine *fratres* (nei vari casi grammaticali) usato dai Papi per i Vescovi e per i monaci di ogni tipo, e dagli abati e priori e semplici monaci per i loro confratelli; nel medioevo si chiamavano

*fratres* anche i cavalieri degli ordini militari, che di fratesco non avevano neanche l'abito.

Ancor più grave ed evidente è l'errore di associazione « Bertino » = « Brettino ». Il pezzo di terra *in fundo Marzano* che il priore di S. Stefano cede alle tre acquirenti confina sul primo lato..., sul secondo lato..., sul terzo lato..., sul quarto lato con la proprietà dei *figli di Bertinello di Ugo di Bertino*. Dove è evidente che Bertino è il bisnonno degli attuali (1163) proprietari di quella terra confinante col quarto lato di quell'altra che è in contrattazione. Perché questi proprietari (naturalmente fratelli) sono figli di Bertinello, il quale è figlio di Ugo, e Ugo è figlio di Bertino. Salta dunque agli occhi, per chi sa leggere, che fra i bisnipoti di Bertino e gli Eremiti di Brettino c'è una bella differenza.

E con questo va a farsi benedire l'affermazione che si abbia memoria degli Agostiniani di Brettino fin dal 1163.

#### IV - L'ERRORE DEL PELLEGRINI

Il P. Agostino Pellegrini O.S.A., toscano di nascita (Vellano in prov. di Pistoia, ivi m. 1928), nel 1926 era ospite a Fano nel convento del Porto, come lo sono stato io più tardi, e partecipò alla compilazione del già citato volumetto « Spunti antichi e recenti di Storia Agostiniana » da offrire in omaggio al P. Nicola Albanesi primo Parroco del Porto, in occasione del suo 25° anno di Sacerdozio. Appassionato della storia dell'Ordine, ma con la vecchia mentalità che postulava a priori la discendenza diretta dell'Ord. Eremitano da S. Agostino in persona — come tanti altri autori agostiniani — vedeva documenti e storie distorti da quel postulato: tutto doveva servire a dimostrare la maggiore possibile antichità dell'Ordine, mediante la dimostrazione di antichità dei conventi.

Intendiamoci: alcune sue affermazioni sono giuste. Quando dice che la prima notizia di Brettino si ha da una bolla di Gregorio IX del 1227, che i Brettinesi ebbero la Regola di S. Agostino nel 1228, che allora erano ancora una sola comunità stabilita

in S. Biagio di Brettino, che le loro *constitutiones* furono approvate soltanto nel 1235, e che quindi non potevano essere Brettinesi gli abitatori di S. Stefano nel 1163: tutto questo è giusto.

Il Pellegrini comincia a sbagliare (pag. 45 del vol. cit.) quando ad una bolla di Innocenzo IV <sup>8)</sup> dà un significato che essa non ha. Mi spiego. Gli Eremiti di Brettino avevano chiesto al Papa il permesso di lasciare l'Eremo di S. Biagio per trasferirsi in città. Papa Innocenzo con la bolla cit. risponde negativamente, cioè impone che non sia abbandonato quell'eremo perché è luogo assai adatto alla vita di contemplazione e di penitenza, costituzionali per i Brettinesi; ma non proibisce di aprire altre case altrove; anzi, proprio sotto Innocenzo IV i Brettinesi hanno fondato molte delle loro case, anche fuori del territorio piceno. Al Papa preme che rimanga in vita l'Eremo di Brettino; mentre il Pellegrini vi vede un *veto* all'espansione dell'Ordine, sicché secondo lui i Brettinesi nel 1254 sarebbero stati ancora limitati alla sola casa di S. Biagio a Brettino.

Per escludere i Canonici Regolari, il P. Pellegrini è ancora più sbrigativo. A pag. 50 del vol. cit. egli riporta un brano dalle « Memorie di S. Stefano in Padule presso Fano » dell'Alberghi (oggi irrimediabili). Alla fine del brano, che descrive il Padule ma non dice niente degli abitatori di S. Stefano, il Pellegrini pone un richiamo a piè di pagina così: « ...Egli [cioè l'Alberghi] sostiene, o meglio opina che quivi [cioè a S. Stefano] fossero i Canonici Regolari. Questo è assurdo perché i Canonici Regolari mai in alcuno istrumento son chiamati *frati*; e poi perché mai e poi mai si unirono all'ordine dei Frati Eremitani di S. Ago-

---

<sup>8)</sup> Innocenzo IV, bolla « Providentia laudabilis », indirizzata « Dilectis filiis priori et conventui Eremitarum de Bricinis ordinis S. Augustini Fanensis dioecesis salutem et apostolicam benedictionem », datata « Datum Assisij kalendis julij pontificatus nostri anno undecimo » (Da Assisi, 1° luglio 1254). Pubblicata in Bullarium O.E.S.A. dal P. Lorenzo Orsacchi da Empoli, Roma, 1628, p. 184 e sgg.

stino, anzi tutt'altro!... [i puntini sono nel testo]. I Canonici Portuensi sono stati, secondo la cronaca del Diplovatazio, alla Madonna a Mare ».

Quante sciocchezze! Anche lui dà al termine « fratres », malamente tradotto con *frati*, un significato restrittivo che ho già dimostrato inesatto; e i documenti che presenterò lo dimostreranno in modo apodittico. Poi, perché i Canonici Regolari potessero aver dimorato a S. Stefano, non era affatto necessario che fossero uniti agli Eremitani; per di più i C. R. non erano un ordine solo, e se alla Madonna a Mare di Fano vi erano i Portuensi (cioè i Canonici Regolari di S. Maria del Porto di Ravenna) niente vietava che a S. Stefano vi fossero Canonici Regolari di altra estrazione; e inoltre niente vietava che gli stessi Portuensi avessero due case presso la stessa città. Questo in linea di principio; poi vedremo come sono andate le cose.

Comunque, esclusi da S. Stefano i Brettinesi, esclusi anche i Canonici Regolari, visto che nel 1265 vi sono gli Eremitani di S. Agostino pronti a salpare per S. Lucia, la conclusione del Pellegrini — per lui giusta ed evidente — è che fin dal 1163 vi sono stati sempre e soltanto gli Eremitani di S. Agostino.

No. La storia non si scrive così!

#### V - IL PASTICCIO DELL'ALBERGHI

Divenuta irreperibile la composizione ms. di Alessandro Alberghi dal titolo « Memorie di S. Stefano in Padule presso Fano », ci restano di questo autore il brano e l'opinione citati dal Pellegrini e un appunto autografo <sup>9)</sup> nella Biblioteca Federiciana. Ecco il testo del foglietto che c'interessa:

« Bolla di Eugenio III nel'an. 1152. Si nomina la Chiesa di S. Stefano; antico mon. di religiosi che convivendo professavano la regola di S. Agostino... presso i campi oggi detti della Giustizia si chiamava in Padule ossia Palude... [qui e sopra i puntini

<sup>9)</sup> Biblioteca Federiciana di Fano, Manoscritti Alberghi, cartella 31, fascicolo 21.

sono nell'originale] si dissero anche canonici — Dipendeva dalla Congreg. di Bretino come da privilegio [?] esistente in S. Lucia di Fano ... Torelli / Sec. Agost. t. II ... [i puntini indicano scritto illeggibile] sull'Eremo di Santo Stefano scrisse che alcuni uomini Religiosi si ritirassero ivi e in progresso rimanesero soggetti alla Congr. di Brettino / arch. Capit. all'an. 1257 ».

In questo appunto dell'Alberghi, che non è un vero *regesto* come lo intendiamo oggi con tutti i connotati del documento (indirizzo, data completa, *incipit*, sintesi del contenuto, ecc.), c'è qualcosa di vero: 1° Gli abitatori di S. Stefano erano chiamati, almeno in un certo periodo, *canonici*; 2° E' vero che la chiesa e casa di S. Stefano sono stati occupati per qualche tempo dagli Eremiti di Brettino; 3° Esiste (pubblicata anche dall'Amiani, Memorie... di Fano, vol. II, appendice p. IX) una bolla di Eugenio III, in data 27 settembre 1152, indirizzata « Dilecto filio Benedicto priori Canonice Beate Marie Fanensis eiusque fratribus... », dove s'intende il collegio o Capitolo dei Canonici della Cattedrale fanese, dedicata a Santa Maria (notare i Canonici della Cattedrale chiamati *fratribus!*). Questa bolla però non è altro che la conferma di diritti, privilegi e possedimenti già concessi ai quei Canonici da Papa Alessandro II (1061 - 1073). Fra i possedimenti nominati e confermati vi è anche un « campum prope Ecclesiam S. Stephani ». Il fatto che Eugenio III si riferisca « ad exemplum predecessoris nostri Alexandri pape » per confermare diritti, possedimenti, ecc. e fra questi citi anche il *campo presso la Chiesa di S. Stefano*, ci porta a retrocedere agli anni di Alessandro II la notizia più antica circa l'esistenza di quella chiesa; ma ciò non significa, e non lo fa intravedere neppure la bolla di Eugenio, che già vi fossero installati dei Brettinesi, o Canonici o altri abitatori, tanto meno gli Eremitani.

L'errore radicale dell'Alberghi, come di altri, che porta poi ad almanaccamenti risibili per cercare una spiegazione, è questo: Disattendere un fenomeno comunissimo nel medioevo, quello della trasmigrazione di comunità religiose da un luogo a un altro. Se gli Eremitani nel 1265 sono stati capaci di abbandonare

S. Stefano per installarsi a S. Lucia, perché dovrebbe essere impossibile che altri abbiano abitato e poi abbandonato quel luogo, sì da far posto ai Brettinesi, ecc.?

Se certi storici avessero usato un po' di attenzione a questo fenomeno incontrovertibile, quante fandonie di meno sarebbero state scritte, specialmente sull'origine di certi conventi!

Insomma l'Alberghi mette nel calderone di un'unica ipotizzata comunità perdurante a S. Stefano quei dati storici che son veri finché li sappiamo distribuire a comunità diverse in tempi diversi.

Però, fin qui, io non ho fatto altro che smontare le opinioni altrui, riconosciute erronee anche alla sola luce della documentazione già nota. Qualcuno potrebbe domandarmi: Ma la tua opinione qual'è? Io non ho un'opinione mia: saranno i documenti a dirci la verità.

## Capo 2°

### TRE DOCUMENTI INEDITI

#### I - PRESENTAZIONE

Lotario dei Conti di Segni governò la Chiesa Cattolica col nome di Papa Innocenzo III dall'8 gennaio 1198 al 16 luglio 1216.

Durante il pontificato di Innocenzo era Vescovo di Fano un certo Monaldo, che resse la Diocesi fanese dal 1178 al 1214.

I tre documenti in argomento sono tre lettere del Papa Innocenzo III, indirizzate e datate come segue:

I - « • • Episcopo Fanensi », cioè al Vescovo di Fano, « Datum Anagnie idibus novembris », cioè spedita da Anagni il 13 novembre 1203, anno VI di pontificato. Nella data testuale fra virgolette manca l'anno: dirò poi il perché; così anche per i due rimanenti documenti. — In questa lettera il Papa redarguisce aspramente il Vescovo di Fano, Monaldo, e gli impone di riparare i torti fatti al Priore e alla comunità di S. Stefano di Fano, pena la sospensione dall'episcopato.

II - « Priori sancti Stephani Fanensis », cioè al Priore di

S. Stefano di Fano, « Datum Anagnie V kalendas martii », cioè spedita da Anagni il 26 febbraio 1204, anno VII di pontificato. Notare che il 1204 era anno bisestile, pertanto:

VI kalendas martii = 24 febbraio,  
*bis VI* kalendas martii = 25 febbraio,  
 V kalendas martii = 26 febbraio ecc.

Qui il Papa dirime con sua sentenza (dopo udite le relazioni di due cardinali) una lite ancora in atto fra il Vescovo di Fano e il Priore di S. Stefano; e la sentenza è a favore di quest'ultimo.

III - « J. priori et fratribus ecclesie sancti Stephani Fanensis », cioè a J. priore e ai fratelli della chiesa di S. Stefano di Fano, « Datum Laterani XIII kalendas aprilis », cioè spedita dal Laterano il 20 marzo 1204, anno VII di pontificato. — In questa terza lettera papale non compare direttamente il Vescovo Monaldo, ma si direbbe che il Papa lo sottintende. Infatti egli vuole paternamente provvedere alla quiete interna ed esterna della comunità di S. Stefano con alcuni divieti e sanzioni contro i molestatori del priore e dei fratelli di S. Stefano.

Altri rilievi, i più importanti per la storia, li farò dopo aver letto insieme il testo delle tre lettere. Qui debbo render conto perché nelle date riferite manchi l'indicazione dell'anno e come io le abbia completate.

Il testo di questi documenti, io non l'ho ricavato dalle pergamene originali, spedite dal Papa ai rispettivi destinatari, con tanto di firma autografa e sigillo di piombo (gli originali non so neppure se esistano e dove); l'ho trovato invece nell'Archivio Segreto Vaticano, riprodotto in uno dei registri (noi diremmo protocolli o copialettere) dove venivano di volta in volta copiate dagli scrivani pontifici le lettere che il Papa ordinava di spedire. Questo spiega perché gli indirizzi sono ridotti al minimo, per es.: « ... Episcopo Fanensi », invece del diplomatico « Venerabili fratri nostro Monaldo Episcopo Fanensi salutem et apostolicam benedictionem »; e così per le date: l'anno essendo indicato con lunga formula in capo alla pagina dove comincia la prima scrittura di quel tale anno, non viene più ripetuto nelle scritture

successive, fino all'inizio dell'anno seguente; in ogni caso non si trova l'indicazione dell'anno dell'era cristiana, ma l'anno di pontificato di quel Papa. Occorre quindi appoggiarsi ad altre fonti e fare bene il conto per trovare la data giusta.

In concreto i tre documenti qui presentati si trovano inseriti nel « Registro Vaticano n. 5 » che contiene le bolle di Innocenzo III dall'inizio del 3° anno di pontificato (8 gennaio 1200) alla fine del 7° anno (7 gennaio 1205); sapendo da altre fonti la data di elezione del Papa Innocenzo III, trovati nel Registro n. 5 gli inizi di ciascun anno di pontificato, è facile completare le date di ogni documento ivi contenuto, perché il giorno e il mese sono indicati al termine di ogni singolo documento.

## II - TESTO DELLE TRE BOLLE D'INNOCENZO III

Prima

Reg. Vat. 5 - Innocenzo III

foglio 111 r. e v., bolla n. 170

anno VI (13 novembre 1203)

« • • Episcopo Fanensi »

« Si attenderes ut debes quantum ecclesie Romane teneris, et qualiter nobis nullo subiaces mediante moderatius forsitan in tuis excessibus te haberes, nec contra nos presumeres calcitrare qui possumus in freno et camo nostro approximantium nobis maxillas astringere, ac rebelles si necesse fuerit in babilone curare. Verum patientia nostra et benignitas apostolice sedis ad impenitentiam te adducit et quanto mitius tecum agimus tanto amplius desevis in eos qui invocant nomen nostrum, et quod molestius ferimus ut nostram iurisdictionem evacues, sedem tuam ponis in lateribus aquilonis, quod auctoritate nostra infirmatur confirmans, et iudicium nostrum impudenter eludens. Sane cum olim dilectus filius • • <sup>10)</sup> prior sancti Stephani

---

<sup>10)</sup> I puntini sono nel testo e suppliscono il nome del priore di S. Stefano, così come all'inizio del documento suppliscono il nome del Vescovo di Fano.

Fanensis ad nostram presentiam accessisset, et postulasset a nobis scriptum quoddam autenticum, quod bone memorie C[elestinus] <sup>11)</sup> papa predecessor noster ecclesie sue concesserat innovari tu volens eius propositum impedire, per tuas nobis litteras intimasti scriptum illud fuisse per surreptionem obtentum. Cumque certum tibi terminum dedissemus quo ad presentiam nostram per te vel sufficientem procuratorem accederes, et intentionem tuam proponeres et probares quia id facere noluisti, per simplicem nuntium postulans examinationem scripti eiusdem in partibus tuis iudicibus delegari ex certis indiciis te reputavimus contumacem et in expensas condempnavimus moderatas, quas ultimo fecerat prior ipse. Quamvis autem tibi dederimus in mandatis ut expensas ei restitueres memoratas, non solum tantum id facere contempsisti, sed presumpsisti eius nuntio respondere quod eum ligari faceres ad columpnam et in gravamen ipsius ecclesie cui preest extendisti fortius manus tuas. Preterea cum olim idem prior te pro causa que inter te ac ipsum vertebatur apud sedem apostolicam diutius expectasset, quia tunc de urbe volebamus exire, rescripto tibi a nobis inducias impetravit. Cumque propter hoc apud te debuisset gratiam invenire, cum nostras litteras tibi porrexisset ipsum absque rationabili causa officio beneficioque privasti, clericis precipiens universis ne ipsi vel eius fratribus loquerentur, quos interdictos et excommunicatos fecisti postmodum nuntiari. Preterea in quadam sollemni festivitate in eundem et fratres ipsius coram omni populo excommunicationis sententiam protulisti, verbis contumeliosis tonans in eos, et ipsis peiora prioribus comminando. Nos autem et si non debemus in patientia sustinere tibi tamen deferre volentes, tibi dedimus in mandatis, ut si res taliter se haberent, sententiam ipsam denunciare penitus nullam esse, dilecto filio priori de fonte avellana mandantes ut mandatum nostrum super hoc si

---

<sup>11)</sup> Celestino III fu Papa dal 1191 al 1198, immediato predecessore di Innocenzo III.

tu illud negligeres adimpleret. Quod ipse fideliter exequens in defectum tuum sententiam illam denunciavit veritate cognita nullam esse. Tu vero in proposito priori persistens priorem ipsum excommunicatum frequenter et publice nuntiasti, sicque cum reversus a nobis et ad cuiusdam nobilis exequias invitatus vellet missarum sollempnia celebrare, R. presbiter sancti Andree, altare in conspectu cleri et populi denudavit. Tu quoque quodam de canonicis eius viam universe carnis ingresso, non permisisti iuxta consuetudinem ecclesiarum pulsare campanas, sed universis clericis ne ad exequias eius accederent vetuisti, non permisisti corpus mulieris cuiusdam que apud ecclesiam eius sibi elegerat sepulcrum in illius cimiterio tumulari. Preterea per parrochiales presbiteros facis infirmantibus inhiberi nequid ecclesie memorate relinquunt, quia si aliter agerent, clerici ad eius exequias non venirent, processiones quoque solitas ad ecclesiam ipsam fieri vetuisti, et cum in inicio quadragesime priorem ipsum excommunicatum leprosum, et fornicatorem coram omni populo exclamasses, addere presumpsisti, quod de bonis ecclesie sue apud sedem apostolicam expenderat centum libras, nec quinque solidorum profecerat ad valorem, in eum etiam alia vice insultum faciens in platea regulam quam gestabas in manu in oculum eius impingere voluisti, set [sic] manu errante palpebras eius rasis, et in multis aliis eum et ecclesiam eius contra iustitiam molestasti. Quia igitur ex iniuncto nobis officio apostolatus incumbit liberare pauperem a potente et inopi cui non est adiutorium subvenire, f[raternitati] t[ue] p[er] a[postolica] s[cripta] m[andamus] et dis[trict]e p[re]cipimus<sup>12)</sup> quod eidem priori

---

<sup>12)</sup> Questa lunga proposizione espressa con le sole iniziali puntate si presta alquanto a letture varianti; es.: *fraternitati tue presentium auctoritate sollempniter mandamus*, oppure: *fraternitatem tuam pro anime salute monemus*, ecc. Questo per la incerta grafia della terza iniziale « p » col segno abbreviativo dubbio se debba leggersi « per », o « pre », o « pro ». Io ho preferito « per », risolvendo in quel modo tutta la proposizione che, così, mi sembra più logicamente legata al contesto e al tono

et expensas iuxta tenorem sententie nostre restituas, et predictam excommunicationis sententiam quam delegatus noster affirmavit non tenere denunties nullam esse, ipsique de dampnis et iniuriis illi per te vel tuos illatis satisfaciens competenter; ab eius de cetero molestatione desistas et in predictum presbiterum qui coram populo denudavit altare debitam <sup>13)</sup> exerceas ultionem. Alioquin usque ad festum epifanie proximo venturum responsurus eidem nostro te conspectu representes. Quod si forsan mandatum nostrum non fueris executus, ex tunc te noveris ab officio pontificali suspensum. Datum anagnie idibus novembris ».

Seconda

Reg. Vat. 5 - Innocenzo III

foglio 141 r., bolla n. 27

anno VII (26 febbraio 1204)

« Priori sancti Stephani Fanensis »

« Cum venerabilis frater noster M[onaldus] fanensis episcopus et tu in nostra essetis presentia constituti, et de questione que inter vos super ecclesia Sancti Stephani fanensis vertebatur velletis ad invicem litigare, Dilectos filios J[ohannem] tituli sancte Prisce presbiterum et J[oannem] <sup>14)</sup> sancte Marie in comedin diaconum cardinales vobis concessimus auditores, coram quibus allegando proponere curavisti: quod cum predicta eccle-

---

di tutta la lettera. In una lettera di Innocenzo IV (« In causa que » del 9 aprile 1252, Arch. Gen. O.S.A., Roma, Hh 2/18) trovo scritta per esteso la espressione « fraternitati tue per apostolica scripta mandamus ».

<sup>13)</sup> Un segno di richiamo manda a piè di pagina dove si trova l'aggiunta « si quando », sicché la proposizione va letta così: « et in predictum presbiterum qui coram populo denudavit altare debitam si quando exerceas ultionem ». E' dunque un ordine, ma da eseguire *quando capita l'occasione*.

<sup>14)</sup> I due Cardinali si chiamano entrambi Giovanni. La piccola differenza grafica (una « h » in più o in meno) l'ho registrata perché l'ho trovata nell'EUBEL, *Hierarchia Catholica*, vol. I, riedizione di Padova, 1968, pp. 3 e 4.

sia sancti Stephani quarumdam monialium que in ea videbantur sub religionis habitu conversari malitia faciente fuerit fere ad desolationem redacta illas bone memorie Carbo Fanensis episcopus auctoritate felicis recordationis Eugenii pape <sup>15)</sup> predecessoris nostri ab ecclesia memorata removit et canonicos in ipsa instituit regulares, statuens ut ordo canonicus perpetuis in ea temporibus debeat observari, et eam ab omni exactione tam sua quam successorum suorum et fanensis ecclesie prorsus absolvit retento sibi et ecclesie sue uno cereo trium librarum ab ea annis singulis exolvendo, et quia prefatus episcopus te super libertate predicta tam a felicis memorie Cel[estino] <sup>16)</sup> papa predecessori nostro quam a nobis etiam confirmata multipliciter aggravabat, apostolicum tibi petivisti patrocinium suffragari, prefatus vero episcopus proposuit ex adverso quod privilegium predicti predecessoris sui sibi et ecclesie sue nullum preidicium inferebat, quia eo tempore quo illud indulisit ecclesie memorate episcopatus resignarat, et habitum in ipsa ecclesia receperat regularem, et post tres dies penitens illud privilegium revocavit, preterea tu et canonici illius ecclesie non estis privilegio illo usi, sed omnia obsequia sicut ante indultum privilegium sic et post universis successoribus illius episcopi et sibi presertim in hospitibus usque ad hec tempora curavistis sine difficultate qualibet exhibere, asserens confirmationem prefati predecessoris nostri fuisse per surreptionem elicitam et actenus occultatam propter quod si forsitan in aliquo lesa erat fanensis ecclesia restitutionem sibi fieri humiliter postulabat. Ceterum ad proposita sic respondere curasti quod perinde privilegium de iure valebat, quia Episcopus cum illud concessit nec episcopatus resignaverat nec habitum receperat regularem, et ipsum <sup>17)</sup> de canonicorum suorum indulserat voluntate, sicut ex eodem instrumento evidenter apparet, in quo nomina canonicorum fanensis ecclesie sunt sub-

<sup>15)</sup> Il Beato Eugenio III che fu Papa dal 1145 al 1153.

<sup>16)</sup> Vedi nota 11.

<sup>17)</sup> Sottinteso « privilegium ».

scripta, et idem in palatio fanensis episcopi datum fuerit sicut in eo continetur expressum. Nos autem cum dicti cardinales que audierant nobis fideliter retulissent dicto instrumento diligenter inspecto re vera cognovimus quod prefatus Episcopus spallas <sup>18)</sup> quas ab eadem ecclesia tam ipse quam predecessores sui recipere consueverant ecclesie prefate remisit, et statuit quod aliud ei servitium non imponeret, sibi et ecclesie sue annuatim trium librarum cereo pensionis nomine reservato. Quia vero visitationi annexa est procuratio cum nemo suis stipendiis debeat militare, nec os bovi alligandum sit tritुरanti, et episcopus ratione spiritualis iurisdictionis quam habet in ea teneatur causa correctionis prefatam ecclesiam visitare, nec intelligatur

---

<sup>18)</sup> Parola d'incerta lettura perché spezzata tra la fine della 20<sup>a</sup> riga e l'inizio della 21<sup>a</sup>, così:

«...quod prefatus Episcopus spal  
ias quas ab eadem ecclesia...».

Il frammento « spal » in fine di riga non presenta segni abbreviativi; il frammento « ias » al principio della riga seguente presenta una specie di apostrofo sulla « i »; per di più la « s » finale seguita dal relativo « quas » indica evidentemente un accusativo femminile plurale. Pertanto penso che l'apparente « i » apostrofata debba considerarsi una « l » spezzata da una microscopica abrasione, e così si possa leggere la parola intera: « spallas ».

Il termine « spalla » rappresenta proprio la forma di tributo al padrone rispettivamente del podere o della selva, da parte dei contadini o dei cacciatori, dovendo costoro — per mantenere il posto di lavoro o la licenza di cacciagione — portare al padrone la *spalla* (contrazione di *spadula*) di ogni animale maschio ucciso. Ma può anche intendersi, per traslato, un tributo in denaro con la stessa finalità. Vedi *Glossarium mediae et infimae latinitatis* del DU CANGE, Parigi, 1846, tomo VI, p. 311, voce « Spalla » e connessi.

Nel contesto del nostro documento, il Papa riconosce che il Vescovo di Fano aveva sempre restituito alla Chiesa di S. Stefano le « spalle » che da essa aveva ricevute, ritenendo per sé il diritto di un cero di tre libbre all'anno. Questo per dimostrare che ora il Vescovo non ha il diritto di accusare come insolventi i Canonici di S. Stefano in Padule.

quasi novum imponi, quod ab ipsa fundatione de communi fuerat iure impositum, de consilio fratrum meorum decrevimus quod idem episcopus cum ad ipsam ecclesiam causa correctionis accesserit, moderatam ab ea procuracionem percipiat bis in anno, sed nichil [sic] aliud preter pensionem et procuracionem prescriptas idem episcopus ab eadem ecclesia exigere valeat aut etiam extorquere. Decrevimus ergo ut nulli etc. Datum Anagnie V kalendas Martii ».

Terza

Reg. Vat. 5 - Innocenzo III

foglio 142 r. e v., bolla n. 33

anno VII (20 marzo 1204)

« J. Priori et fratribus ecclesie sancti Stephani Fanensis ».

« Quoniam elegistis abiecti esse in domo domini magis quam habitare in tabernaculis peccatorum et eorum estis vitam professi quibus erat cor unum et anima una, quieti vestre paterna volumus sollicitudine proficere ne cum partem obtinam [sic] elegistis cum maria per inquietudines aliquorum cogamini ultra quam deceat cum martha satagere circa multa. Ideoque paci vestre in posterum providentes, auctoritate presentium districte inhibemus ne quis in vos vel ecclesiam vestram sine manifesta et rationabili causa interdicti, suspensionis, vel excommunicationis sententiam audeat promulgare, vel canonicos eiusdem ecclesie absque presentatione vel assensu tuo filii prior ad ordines promovere vel eorum aliquem in protectionem recipere in elusionem canonice discipline, quominus in eum cum excesserit districcionem exerceas regularem. Similiter etiam districte vetamus ne quis molestatores vestros et ecclesie vestre ac invasores bonorum ipsius, cum per vos aut delegatos ab apostolica sede iudices interdicti vel excommunicati fuerint preter debitam satisfactionem absolvat, aut vos in divinatorum celebratione, in exequiis mortuorum et aliis rationabilibus consuetudinibus ecclesie vestre indebita molestatione fatiget. Nulli ergo etc. Datum Laterani XIII kalendas aprilis. ».

## Capo 3°

## I DOCUMENTI PARLANO

## I - UN BRUSCOLO NELL'OCCHIO

Prima di entrare nel merito dei tre documenti, bisogna levare un bruscolo dall'occhio, per evitare — non si sa mai! — inutili contestazioni.

La storiografia fanese presenta, esistite contemporaneamente, due chiese col titolo di *Santo Stefano* (senza contare le altre lontane dalla città): S. Stefano della Piazza (*de platea*) che si affacciava sulla piazza della Cattedrale, donde la sua qualificazione; S. Stefano in Padule, di cui ci stiamo occupando.

Orbene, siccome i tre documenti presentati fanno sempre e soltanto il nome di *S. Stefano di Fano* senza specificazione alcuna, a qualcuno potrebbe venir l'uzzolo di sostenere che i nostri documenti non sono probanti perché non si sa a quale dei due « S. Stefano » debbano riferirsi.

Niente paura! S. Stefano della Piazza era una piccola chiesa, direi, devozionale, con un semplice *presbitero* in qualità di *rettore*, mai coinvolta in storie di comunità religiose; d'altra parte vi sono altri documenti che dimostrano il divario d'importanza e notorietà fra le due chiese, per cui — finché è esistito il *S. Stefano in Padule* — era proprio la chiesetta in città che doveva essere sempre specificata « della Piazza » perché non le fosse tolto quel che le spettava; mentre più volte quella « in Padule » era indicata semplicemente come « Santo Stefano » o « S. Stefano di Fano »: lo vedremo anche quando si tratterà del passaggio degli Agostiniani da qui a S. Lucia. Quindi possiamo procedere tranquilli; il bruscolo è tolto: « S. Stefano di Fano » vuol dire « S. Stefano in Padule », almeno fino al 1266.

## II - CHE CI DICE LA PRIMA BOLLA?

E' una severa reprimenda del Papa per le scorrettezze e ingiustizie commesse dal Vescovo contro la comunità di S. Stefa-

no. Tutto questo, però, potrà interessare chi vorrà scrivere le biografie dei vescovi di Fano, o gli autori di raccontini scandalistici ed anticlericali.

Il mio interesse non è per il Vescovo Monaldo, ma per la comunità che il Papa difende e per altri personaggi ricordati nella lettera.

Nessuno dei tre documenti ci dà il nome del Priore di S. Stefano in Padule; soltanto il terzo ci presenta, nell'indirizzo, la iniziale di quel nome: una J lunga che può corrispondere egualmente a *Jacobus* (Giacomo), *Joannes* (Giovanni), *Jeremias* (Geremia), ecc.

La sua comunità è rammentata prima col termine *fratelli* là dove dice: « clericis precipiens universis ne ipsi vel eius *fratribus loquerentur* » (= hai dato ordine a tutto il clero di non rivolgere la parola né a lui — il Priore — né ai suoi *fratelli*); e ancora: « Preterea in quadam sollemni festivitate in eundem et *fratres* ipsius coram omni populo excommunicationis sententiam protulisti » (= Oltre a ciò, in occasione di una festa solenne, davanti a tutto il popolo, hai promulgato contro di lui — il Priore — e i suoi *fratelli* la sentenza di scomunica).

« Fratelli », d'accordo, vuol dire qui conviventi in fraternità, cioè con un regolamento religioso e disciplinare eguale per tutti, sotto la guida e responsabilità di uno che ha funzioni di padre (il priore). Ma quale tipo di fraternità (monaci, eremiti, cavalieri o furfanti) fin qui non lo sappiamo.

Proseguendo la lettura arriviamo alla storia di un funerale: « Tu quoque quodam de *canonicis* eius viam universe carnis ingresso, non permisisti iuxta consuetudinem ecclesiarum pulsare campanas » (= Sempre tu, una volta che è morto uno dei suoi *canonici*, non permettesti che fossero suonate le campane com'è costume delle chiese). Ecco, finalmente, un termine rivelatore, anche se incompleto: Nel 1203 a S. Stefano in Padule vi era una comunità di *canonici* che, per il fatto di convivere organizzati appunto in comunità, erano anche chiamati *fratres*.

Sarebbe stato utile che qualcuno avesse ricordato a Vincen-

zo Nolfi, al Pellegrini e altri che la parola « frater » (al plurale « fratres ») esisteva nella lingua latina col significato di *fratello* (e *fratelli*) parecchi secoli prima che nella Chiesa cristiana nascessero i *frati*.

Ma non si esaurisce qui l'importanza di questa prima lettera. Scorrendo il testo, prima ancora di giungere ai termini discussi e rivelatori della « comunità di canonici », si trova un'altra informazione interessante, proprio nel momento in cui il Papa contesta al Vescovo la prima delle sue scorrettezze: « Sane cum olim dilectus filius · · prior sancti Stephani Fanensis ad nostram presentiam accessisset, et postulasset a nobis scriptum quoddam autenticum, quod bone memorie Celestinus papa predecessor noster ecclesie sue concesserat innovari tu volens eius propositum impedire... » (= Per cominciare è vero che, quando il diletto figlio · · priore di S. Stefano di Fano venne alla nostra presenza per chiederci la rinnovazione di una scrittura autentica, concessa alla sua chiesa dal nostro predecessore papa Celestino di buona memoria, tu per impedirglielo...).

Da questo passo sappiamo che già Celestino III aveva concesso particolari benefici alla Chiesa di S. Stefano e, conseguentemente, alla comunità che la officiava. Questo intervento di Papa Celestino lo ritroviamo citato anche nella seconda lettera, e dal contesto vedremo meglio che quella « scrittura autentica » era praticamente la rinnovazione o conferma di altro documento emesso, sempre a favore della Chiesa e Comunità di S. Stefano, dal Papa Eugenio III.

Un insieme di interventi pontifici che ci porta a credere essere quella una comunità dai meriti rilevanti per la Religione e per la Chiesa, se tanto la difendono e proteggono i Papi.

### III - LA BOLLA DELLE SORPRESE

La seconda delle tre bolle d'Innocenzo III è la più interessante e ricca di sorprese.

La lettera precedente indirizzata al Vescovo, con la minaccia di sospensione dall'episcopato, aveva fatto effetto. Monaldo

si era piegato, era andato ad Anagni, e là si era trovato insieme col suo avversario — il Priore di S. Stefano — davanti al Papa. Questi aveva incaricato due Cardinali come *auditores*: Giovanni da S. Paolo titolare di S. Prisca e Giovanni dei Conti di Segni, consanguineo del Papa, diacono di S. Maria in Cosmedin. Costoro ascoltarono le parti contendenti, riferirono al Papa; questi controllò anche un documento portato dal Priore di S. Stefano, poi tirò le conclusioni e sentenziò in favore di quest'ultimo. Tutto questo ci racconta la bolla in esame. Ma fin qui possiamo dire esser cronaca di quei tempi: il valore documentario di questa bolla è altrove.


Il Papa, riassumendo i termini della lite fra il Vescovo di Fano e i Canonici di S. Stefano, ci informa che: « cum predicta ecclesia sancti Stephani quarumdam monialium que in ea videbantur sub religionis habitu conversari malitia faciente fuerit fere ad desolationem redacta » (= trovandosi la detta Chiesa di S. Stefano ridotta quasi in desolazione per la malizia di certe monache che vi abitavano e vivevano religiosamente solo in apparenza).

Qui bisogna che faccia subito la mia riserva sulla denunziata malizia di quelle monache: più d'una volta denunzie del genere sono state soltanto dei pretesti per appropriarsi i beni altrui.

In ogni modo, sappiamo da fonte ineccepibile che a S. Stefano in Padule c'era stata una comunità di monache. Questo è un punto sicuro, anche se ci manca qualunque altro elemento per meglio identificarle.

La bolla continua: « Illas bone memorie Carbo Fanensis episcopus auctoritate felicis recordationis Eugenii pape predecessoris nostri ad ecclesia memorata removit » (= la buonanima di Carbone Vescovo di Fano, con l'autorizzazione del Papa Eugenio nostro predecessore di felice memoria, le allontanò da quella chiesa). Le monache furono, dunque, allontanate d'autorità per il motivo sopradetto di mala condotta e trascuratezza per la Chiesa di S. Stefano.

A questo punto sorgono dei problemi.



Cartina topografica dei Conventi Agostiniani nel territorio di Fano.

Primo: Il documento contiene un lampante errore di persona. Il Vescovo Carbone avrebbe espulso le monache per autorizzazione di Eugenio III. Ciò è impossibile, almeno nel modo diretto e personale indicato dal documento, perché quando Carbone — già Vescovo di Cagli — fu trasferito a Fano (1165), Papa Eugenio III era già morto da 12 anni (1153). D'altra parte, la ben nota pergamena n. 8 dell'Arch. Cap. di Fano ci dice che, già nel 1163, a S. Stefano c'è una comunità maschile, con Don Ugo Priore, che vende terreni, ecc. Né può esservi errore di lettura da parte mia, perché *Eugenii* e *Carbo* sono scritti per intero e chiarissimi, anche se *Carbo* sta scritto con l'ultima sillaba posta sopra la precedente.

Durante il pontificato di Eugenio III era Vescovo a Fano un Rinaldo II (dal 1135 al 1159). Secondo me si tratta di un quipro-quo del Papa Innocenzo III (o del suo scrivano), che, dovendo richiamarsi a fatti di cinquant'anni prima, ha confuso un vescovo con un altro e ha scritto *Carbo* invece di *Raynaldus*: una semplice dismnesia. A meno che non risulti vera l'una o l'altra delle due ipotesi che propongo qui di seguito; in tal caso l'errore di persona sarebbe solo apparente, e l'accostamento *Papa Eugenio III - Carbone Vescovo di Fano* sarebbe solo frutto di una ellissi.

Prima ipotesi: Papa Eugenio ha autorizzato Rinaldo alla operazione monache di S. Stefano; questi ha eseguito l'ordine papale. Più tardi, venuto a Fano il nuovo Vescovo Carbone, le ex-monache hanno chiesto a lui di riabilitare la loro comunità e di restituire loro il monastero di S. Stefano. Carbone, vista la documentazione del Papa Eugenio e del Vescovo Rinaldo, ha deciso di confermare il fatto compiuto. Con ciò, però, anche Carbone viene ad inserirsi in questa storia, creando — a distanza di decenni — un disguido nella memoria di Innocenzo III, o almeno nella penna del suo scrivano.

Seconda ipotesi: Leggendo antichi documenti pontifici, troviamo con frequenza il fatto che un Papa deleghi il vescovo di una diocesi a operare per una determinata faccenda nel territorio

di un altro vescovo <sup>19)</sup>. E allora le cose potrebbero essersi svolte così. C'è da risolvere la situazione di quelle monache di S. Stefano, verso le quali il Vescovo Rinaldo II non ha voglia di intervenire o non sa che pesci prendere; Papa Eugenio delega Carbone — Vescovo di Cagli — a risolvere quel problema *nomine et vice*, come si diceva allora, del Papa stesso. Carbone interviene, non come Vescovo di Fano perché non lo è, non come Vescovo di Cagli perché non gli compete, ma come delegato apostolico per il caso specifico, ed espelle le monache. Più tardi proprio l'ex-delegato apostolico Carbone viene trasferito alla sede di Fano (1165); sicché a distanza di decenni Papa Innocenzo III può permettersi un discorso ellittico e dire semplicemente « Carbone Vescovo di Fano », invece che « Carbone Vescovo di Cagli, delegato apostolico a questa faccenda e più tardi Vescovo di Fano ». Tanto più che ogni personaggio del passato lo si ricorda nell'ultima sua qualifica, quella che aveva al momento della morte; e Carbone, quando morì, era Vescovo di Fano.

Un altro problema ci è creato dal fatto che l'unico documento conosciuto di Eugenio III riguardo al nostro S. Stefano è la bolla « Desiderium ad Religionis » del 27 sett. 1152, già trattata nel discutere l'opinione dell'Alberghi. In questa si fa solo il nome di *un campo presso la Chiesa di S. Stefano*. Dovrebbe dunque esistere un altro documento, distinto da essa, col quale Papa Eugenio autorizzò il Vescovo di Fano Rinaldo (o Carbone Vescovo di Cagli) alla espulsione delle monache da quel monastero. Io non ho potuto dedicare del tempo a cercare anche questo. E finché un tal documento non viene alla luce, bisogna contentarci di quanto ci dice la bolla « Cum venerabilis » di Innocenzo III.

E proseguiamo subito con la lettura di questa: « et canonicos in ipsa instituit regulares, statuens ut ordo canonicus per-

---

<sup>19)</sup> In una lite tra Francescani e Brettinesi per il possesso di una chiesa nei pressi di Potenza Picena, in Diocesi di Fermo, Papa Innocenzo IV delega a risolvere la faccenda il Vescovo di Senigallia (« In causa que » cit. in nota 12). E altri casi simili offre la storiografia.

petuis in ea temporibus debeat observari ». Dunque, tolte di mezzo le monache, il Vescovo Rinaldo (o il delegato Carbone?) istituì a S. Stefano in Padule una comunità di Canonici Regolari, stabilendo che in perpetuo ivi si vivesse secondo i regolamenti e consuetudini di tali canonici organizzati. Si potrebbe essere più chiari di così? Ora abbiamo la certezza che a S. Stefano in Padule, al tempo di Papa Eugenio III (1145-1153) c'era una comunità di monache, espulse le quali fu ivi istituita una comunità di Canonici Regolari.

Qualche pignolo del vocabolario potrebbe obbiettare che, però, i Canonici Regolari non erano più a S. Stefano nel 1163 perché Don Ugo si qualifica priore di un *monastero* e dichiara di agire d'accordo coi suoi *frati* e non coi suoi canonici. Sul termine *fratres* ho già detto la mia. Per il termine *monastero* rispondo subito. Sarebbe bastato, una volta entrati nell'Archivio Capitolare di Fano, non fermarsi a leggere soltanto la famigerata pergamena n. 8, ma — come ha fatto il Billi e come ho fatto io — dare un'occhiata anche alla pergamena n. 10 (anche questa pubblicata dall'Amiani, pp. XII, XIII, e con tutte le firme per di più). Questa pergamena n. 10 del tomo I porta la data 6 settembre 1165, cioè due anni dopo della n. 8, ed è il famoso atto di donazione del Vescovo Carbone ai Canonici della Cattedrale; donazione di una quantità di benefici e possedimenti in più di quanti ne avevano prima; interessante per la storia fanese perché ci presenta questo Vescovo che, con generosità benedettina e con astuzia di governatore, si accattiva i suoi senatori (i Canonici) con larga donazione; e anche perché vi troviamo nominate certe chiese e località oggi scomparse dalla toponomastica locale. Ma a me non interessa per questo, bensì per le firme dei testimoni *rogati* per questo atto.

Subito dopo la firma del Vescovo Carbone, chi troviamo? « *Nos Domnus Ugo Prior Canonice Sancti Stefani de Padulo* ». Ecco di nuovo il nostro Don Ugo che si qualifica *priore della Canonica di S. Stefano in Padule* con la stessa chiarezza con cui due anni prima si era firmato *priore del monastero...* Ma allora:

Monastero o Canonica? Ma è semplicissimo: son buoni tutti e due i termini perché la comunità cui presiede Don Ugo è una comunità di Canonici conviventi in un ex-monastero, e con una organizzazione a sua volta monastica. Ma il tocco finale a questa mia risposta lo darà la lettura della terza bolla.

Per sapere che i Canonici Regolari erano ancora a S. Stefano, non solo nel 1163 ma anche dopo fino al 1204 e oltre, non era necessaria questa piccola disquisizione sui termini *monastero* e *canonica*; ma ho voluto scriverla egualmente, osservando come gli storici del passato abbiano giocherellato su certi termini a sostegno delle loro tesi, e sperando che — dopo di me — nessun altro sia così sciocco da perderci altro tempo, dopo aver letto le tre bolle di Innocenzo III.

Proseguendo la lettura della seconda bolla, ritroviamo citato il documento di Celestino III che confermava i benefici e le esenzioni concesse da Papa Eugenio III ai Canonici Regolari di S. Stefano. Purtroppo, come l'autorizzazione di Eugenio III a Rinaldo, come l'atto di lui costitutivo dei Canonici Regolari, anche la conferma di Celestino III è un documento che oggi manca all'appello. Lascio agli storici fanesi il compito e il piacere di cercarli, trovarli e pubblicarli.

#### IV - IL TOCCO FINALE DELLA TERZA BOLLA

Questa ci presenta, per prima cosa, la lettera iniziale del nome del Priore di S. Stefano in Padule, in carica nel 1204: è una « J ». Ho già osservato che i nomi latini con questa iniziale sono diversi: impossibile, finché non salta fuori un altro documento col nome intero, sapere come si chiamasse questo priore. Nella seconda bolla anche i due cardinali *auditores* sono indicati con la iniziale J., e io ho potuto completarne i nomi (sono due Giovanni) dopo aver consultato l'Eubel (vedi nota 14); ma per questo priore non ho trovato dove attingere.

A parte questa piccola lacuna, il documento ci presenta la premura del Papa Innocenzo III nel difendere la comunità di S. Stefano da ulteriori molestie e ingerenze altrui, vietando a

qualunque autorità di lanciare censure contro di essa all'insaputa del Papa, di ordinare Sacerdoti i canonici non presentati direttamente dal priore per l'ordinazione, di farsi protettore personale di qualche canonico contro la disciplina canonica, di assolvere coloro che per molestie alla chiesa e comunità di S. Stefano fossero sottoposti a censura dal Priore o da delegati apostolici, ecc. Ma il tocco finale cui preludevo nel paragrafo precedente è nelle prime proposizioni, poste a motivazione dei provvedimenti papali.

« Quoniam elegistis ... et eorum estis vitam professi *quibus erat cor unum et anima una, ...* ». Qui io trovo un'evidente allusione alla Regola monastica di S. Agostino <sup>20</sup>). E' vero che il Santo Fondatore ha ripreso questa frase sottolineata dagli *Atti degli Apostoli*; è vero che in questa bolla sono invertiti i termini: *cor unum et anima una* invece di *anima una et cor unum*; ma non si può pretendere che una lettera come questa citi esattamente, con tanto di virgolette e di richiamo con nota in calce alla pergamena o a piè di pagina nel registro papale.

E con questo mi sembra che, a chi obbiettasce qualcosa sull'uso dei termini monastero e canonica da parte del Priore Don Ugo, si possa rispondere semplicemente che per Don Ugo quei termini sono equivalenti o indifferenti, perché la sua è una comunità di Canonici Regolari, cioè viventi sotto una regola monastica: la Regola di S. Agostino. E come ciò era vero per Don Ugo nel 1163 - 1165, lo è altrettanto per Don J. nel 1204, quando Papa Innocenzo III indirizza questa lettera a *J. priore e ai fratelli della Chiesa di S. Stefano di Fano*, e poi nel testo li chiama apertamente *canonici*.

A questa terza bolla non abbiamo da chiedere altro.

---

<sup>20</sup>) « Primum propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo et sit vobis *anima una et cor unum in Deum* ». In « Regula et Constitutiones Ordinis Fratrum Sancti Augustini », Roma, 1968, c. 1, comma 3.

## V - QUALI CANONICI REGOLARI DI S. AGOSTINO?

La conclusione di questo capitolo mi pare che non possa essere diversa: Il monastero di S. Stefano in Padule, dal tempo del Papa Eugenio III (1145-1153), dopo che ne fu rimossa una comunità femminile, fu abitato dai Canonici Regolari di S. Agostino fino al 1204 e oltre. Ho aggiunto *e oltre* perché il secondo e terzo dei documenti qui pubblicati — con tutte le garanzie ed esenzioni che contengono — erano forieri di quiete e di continuità e non incubi di soppressione per quella comunità.

A chi volesse prenderselo lascio il gusto di chiarire a quale dei vari tipi esistenti allora di C. R. di S. Agostino appartenessero quelli di S. Stefano in Padule. Portuensi? Premonstratensi? Lateranensi? O semplicemente un gruppo secessionista del Capitolo della Cattedrale fanese? Non sembri sciocca questa ultima domanda! Dalla citata bolla di Eugenio III (1152) e da altre fonti apprendiamo che il clero della Cattedrale di Fano conduceva vita comune, con tanto di Priore. L'indirizzo della bolla *Desiderium ed Religionis* è chiaro: « Dilecto filio Benedicto priori canonice Beate Marie Fanensis eiusque fratribus tam presentibus quam futuris canonicam vitam professis in perpetuum ». E ciò da almeno un secolo. Un Vescovo di Fano (Arduino, che resse la diocesi dal 1048 al 1084) ebbe forti dissapori coi Canonici della Cattedrale che non volevano quel genere di vita; e dovette ricorrere all'aiuto di S. Pier Damiani il quale scrisse un apposito trattato per dimostrare la convenienza della vita comunitaria anche per i Canonici. Nessuna meraviglia, quindi, se, un bel giorno, un gruppo di zelanti fautori della vita comune avesse preferito distaccarsi dalla inquieta Canonica cittadina. Ma dove andare? A S. Stefano in Padule! Che ci fanno quelle monache? Il terreno è nostro, quindi ci appartiene anche ciò che vi è costruito sopra. Basta mandar via le monache, le quali dopo tutto... e ci entriamo noi. Un discorsino ben fatto al Vescovo, un'appropriata petizione al Santo Padre Eugenio: il resto viene da sé. D'accordo, questa è una mia fantasia. Ma non troppo!

## Capo 4°

## GLI EREMITI DI BRETTINO A S. STEFANO IN PADULE

## I - GLI INIZI DI BRETTINO

Quando sia stato fondato l'Eremo di Brettino nessuno lo sa. Ma quando, il 26 novembre 1227, il Papa Gregorio IX <sup>21)</sup> accorda a quegli eremiti la protezione pontificia che avevano richiesta, non poteva essere una comunità antica; diversamente avrebbero pensato molto tempo prima a chiedere quella protezione. Se non altro perché già da 12 anni era in vigore il canone 13° del Concilio Laterano IV (11-30 nov. 1215), il quale obbligava tutte le comunità religiose ad osservare una delle « Regole » già approvate dalla Sede Apostolica, oppure sciogliersi, con divieto assoluto di inventare nuove « regole » e nuove comunità senza il consenso della stessa santa Sede. Doveva perciò essere una comunità giovane, la quale sapendo di non poter sussistere senza certe garanzie, si è affrettata a cercarle — queste garanzie — per non subire la soppressione. E a quella data, quegli eremiti, non avevano ancora la Regola di S. Agostino, ma una specie di regolamento fatto da loro stessi. Un anno dopo — 8 dicembre 1228 — Gregorio IX <sup>22)</sup> con altra bolla approva la scelta che essi hanno fatto della Regola di S. Agostino.

Così possiamo dire che l'esistenza legale dell'Eremo di Brettino è cominciata il 26 novembre 1227, quando era ancora una comunità unica e piccola, raccolta tutta nell'ambito di S. Biagio a Brettino. Ma la ottenuta protezione apostolica può aver favo-

---

<sup>21)</sup> Bolla « Sacrosancta Romana Ecclesia » indirizzata « Dilectis filiis Priori et Fratribus Ecclesiae Eremi de Bricitinis », datata « Datum Laterani VI kalendas decembris pontificatus nostri anno primo ». In Bullarium O.E.S.A. cit., p. 122.

<sup>22)</sup> Bolla « Cum olim » indirizzata « Dilectis filiis fratribus Eremi de Bricitinis Fanensis Dioecesis et aliis fratribus Eremo ipsi subiectis », datata « Datum Perusii VI idus decembris pontificatus nostri anno secundo ». Bullarium cit., p. 123.

rito un immediato, anche se non esplosivo, proselitismo; se ne ha sentore nella bolla cit. del 1228 dove si accenna ad *altri fratelli soggetti all'Eremo stesso*. Può anche darsi che, nell'anno intercorso fra le due bolle di Papa Gregorio, altri gruppi eremitici già costituiti abbiano chiesto ed ottenuto di aggregarsi a Brettino proprio per usufruire immediatamente della protezione apostolica. Nel 1235 <sup>23)</sup> si ha chiara nozione di un'espansione in atto là dove si parla di « omnia loca fratrum » (= tutte le case dei frati), cioè tutti gli eremi dei Brettinesi.

## II - QUANDO E COME A S. STEFANO IN PADULE?

Svanito per sempre il sogno del 1163 e fino oltre il 1204, come prima notizia dei Brettinesi, si può tranquillamente affermare che gli Eremiti Agostiniani di Brettino sono entrati in S. Stefano in Padule non prima del 1228, ma forse qualche decennio dopo quell'inizio della loro diffusione.

Nell'Archivio Capit. di Fano vi è un altro documento <sup>24)</sup> che, coerentemente a quanto ho detto al paragr. I del capo 3°, ritengo si riferisca a S. Stefano in Padule. E' del 1226, e ci presenta un gruppo di sacerdoti, rettori di varie chiese, che insieme vendono alcuni pezzi di argenterie delle rispettive chiese al Canonico Pietro rappresentante del Capitolo della Cattedrale (curiosa, questa associazione a vendere!). Fra i venditori compare anche un « Nos presbiter Petrus rector S. Stefani ». Il termine *presbiter* mi lascia un po' perplesso: perché non *canonicus*? Ma il nominativo S. Stefano senza lo specificativo di Piazza fa prevalere in me la convinzione che si tratti proprio di S. Stefano in Padule.

---

<sup>23)</sup> Bolla « Quae omnium Conditoris » indirizzata « Dilectis filiis Priori et fratribus Eremiti de Bricinis Fanensis Dioecesis », datata « Datum Perusii III idus martii pontificatus nostri anno octavo ». Bullarium cit., p. 123 e sgg.

<sup>24)</sup> Arch. Cap. di Fano, Pergamene tomo I (ancora quello!) n. 38, pubblicata dall'Amiani cit., appendice al tomo II, p. XXXVIII.

Orbene, se così è, il documento ci rivela che nel 1226 i Canonici Regolari avevano già lasciato quel monastero, affidando l'ufficiatura della chiesa (e casa da abitare) ad un soggetto del clero secolare, Don Pietro appunto. Questo potrebbe aver favorito l'azione dei Brettinesi per un sollecito acquisto della Chiesa e casa di S. Stefano in Padule, appena messisi in regola con la Santa Sede, cioè nel periodo fra le due bolle di Gregorio IX (26/XI/1227 - 8/XII/1228), praticamente nel corso dell'anno 1228. Ma è soltanto una possibilità, perché non si ha notizia sicura della presenza dei Brettinesi a S. Stefano fino al 1247.

In un manoscritto del P. Luigi Pastori, agostiniano del secolo XVIII <sup>25</sup>), trovo un accenno che egli fa leggendo un altro manoscritto del sec. XIV. Il Pastori, impegnato (come lo sono io oggi) a ricercare l'origine dei conventi agostiniani delle Marche, trova in quel ms. trecentesco citata una bolla d'Innocenzo IV, del 1247, con la quale il Papa concede indulgenze a favore degli Eremiti Brettinesi di S. Stefano in Padule. Questo può significare che i nostri Eremiti, entrati allora (1246-47) a S. Stefano, avessero chiesto un aiuto per adattare la ex-canonica di Don Ugo e di Don J. alle esigenze della nuova organizzazione eremitica, o semplicemente restaurarla dai danni che il tempo, l'uso e il luogo (non dimentichiamo che era in zona paludosa) le avevano inflitto, per potervi vivere a loro agio. Del resto è umano e giornaliero che, chiunque subentra in una casa già abi-

---

<sup>25</sup>) Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno, Manoscritti Pastori n. 34, fascicolo di fogli non numerati dal titolo «Memorie... del convento di S. Agostino della terra di Montelparo». All'interno del fascicolo sono interpolati alcuni fogli dal titolo «Religiosi Agostiniani che si sono resi chiari nel monastero di Fano»; sotto questo titolo il testo comincia: «Dal cel. Eremo di Brettino erano quegli Eremiti passati fuori della città a S. Stefano in Padule, dove esistevano nel 1247, come dal Petrazzano». Notizie sul nominato Petrazzano e il suo documento si trovano nelle prime due pagine del manoscritto n. 35 che ha per titolo: «La fondazione o l'antichità dei Conventi degli Eremitani di S. Agostino della Provincia della Marca», incompiuto, anzi sospeso dopo la parte iniziale.

tata da altri, faccia subito lavori di modifica, talvolta radicali, per adattare l'ambiente alle proprie esigenze, diverse da quelle dei predecessori. Pertanto la mia iniziale affermazione si completa così: I Brettinesi sono entrati in S. Stefano fra il 1228 e il 1247.

Nel titolo, vicino al *quando* ho messo anche un *come*. Questo perché — conoscendo altri casi di comunità che in blocco hanno chiesto ed ottenuto di cambiare abito, regola e vita <sup>26)</sup> — non trovo assurdo, anche se non ho prove per esserne sicuro, che l'ingresso dei Brettinesi a S. Stefano possa essere avvenuto per sostituzione non di persone ma di regolamenti. In tal caso salterebbe la validità dell'ipotesi da me formulata sulla base del doc. n. 38 del 1226 (arch. cap. Fano, perg. tomo I). Oppure bisognerebbe intendere che il *presbiter Petrus rector sancti Stephani* era uno dei Canonici Regolari che in nome della comunità esercitava l'ufficio di Rettore della Chiesa, così come altri avevano gli uffici di economo, di priore, ecc. In altre parole, i Canonici Regolari di S. Stefano in Padule avevano già la Regola di S. Agostino prima dei Brettinesi; la distanza fra le due loro case non credo che superi i tre chilometri, quindi la conoscenza reciproca era possibile e facile; per di più quei « canonici » non erano come i canonici delle nostre Cattedrali, obbligatoriamente sacerdoti, elevati a dignità superiore ai preti comuni, col titolo di monsignori e fronzoli vari; abbiamo sentito dalla terza bolla d'Innocenzo III che non erano neanche tutti sacerdoti, anzi occorreva una selezione a discrezione del Priore, prima che uno venisse consacrato sacerdote; d'altra parte se avevano scelto di vivere in comunità e sotto l'ispirazione di S. Agostino, non era certo per divertimento. Cos'erano allora? Erano uomini, mancipati alla Chiesa mediante tonsura, magari con gli ordini minori (di qui il termine *canonici*, cioè sottomessi ai *cànoni* ecclesia-

---

<sup>26)</sup> I Benedettini di S. Maria in Val di Pietra a Bologna, passati in blocco all'Ordine di Brettino; gli Agostiniani di Torre di Palme (AP) hanno chiesto di passare in blocco all'Ordine dei Guglielmiti, ecc.

stici) che cercavano di vivere il Vangelo in modo più coerente di quanto fosse possibile per le vie del mondo, dove a dettar legge non era certo la Carità cristiana. Considerati tutti questi elementi, non mi meraviglierebbe affatto di trovare che fossero stati quei Canonici Regolari a chiedere di cambiare abito e vita (la Regola era già eguale), per far parte di una nuova famiglia, animata da un più accentuato spirito ascetico, dalle energie più fresche, da ideali più santi. Così, senza bisogno di cambiar casa, si sarebbero cambiati loro stessi da canonici in eremiti, restando sotto l'egida di S. Agostino. Ripeto: questa è una supposizione mia, ma è anche una piccola concessione al Torelli e all'Alberghi (vedi capo 1°, paragr. V).

### III - LA GRANDE UNIONE DEGLI AGOSTINIANI

Il 9 aprile 1256 Papa Alessandro IV <sup>27)</sup> decretò la fine di tanti piccoli ordini di eremiti a fondo agostiniano, per convogliarli tutti in un solo *Ordine degli Eremiti di S. Agostino*, con un solo superiore generale, con un solo regolamento esecutivo (*constitutiones*) della Regola, con un abito eguale per tutti, in modo da finirla una buona volta anche con la polemica fra questi eremiti e i Frati Minori di S. Francesco per la somiglianza dell'abito; la quale somiglianza faceva spesso dirottare nelle tasche di Brettinesi e Giamboniti tante elemosine destinate ai Frati Minori; ma soprattutto perché la Chiesa e il Papato avevano bisogno di elementi spiritualmente e dottrinalmente preparati e capaci di muoversi, in obbedienza al Papa, dove la Chiesa Cattolica aveva bisogno di loro; mentre la inamovibilità del clero diocesano « sposato alla sua chiesa » rendeva questo non

---

<sup>27)</sup> Bolla « Licet Ecclesiae Catholicae », indirizzata « Dilectis filiis Fratri Lanfranco Generali, Provincialibus et conventualibus Prioribus ac universis Fratibus Ordinis Eremitarum S. Augustini tam praesentibus quam futuris, salutem et apostolicam benedictionem », datata « Datum Laterani V idus aprilis pontificatus nostri anno secundo ». Bullarium cit., p. 18 e sgg.

disponibile per le missioni, le crociate, la predicazione su vasta scala contro le grandi e piccole eresie, ecc.

E questi eremiti, Brettinesi e no, dovettero uscire dai boschi e dalle lagune, scendere dai recessi montani, per accostarsi alle città, per frequentare le scuole, per costruirsi di proprie, per portare la Parola di Dio dove c'erano creature che potessero ascoltarla, e i Sacramenti a chi potesse riceverli: cioè nei centri abitati. Questa è la vera ragione del graduale esodo degli Agostiniani dall'eremo fra i monti al convento in città o vicino ad essa.

Così dell'Ordine di Brettino rimarrà solo il nome alla ex-casa-madre S. Biagio di Brettino, ma i suoi frati non saranno più Brettinesi, bensì semplicemente Agostiniani. E molti eremi saranno abbandonati per le nuove sedi: è la sorte toccata anche all'Eremo di S. Stefano in Padule.

#### IV - SANTA LUCIA

Meno male! Gli storici son tutti d'accordo nel dire che il 1265 è l'anno in cui gli Agostiniani si sono trasferiti da S. Stefano in Padule a S. Lucia in città. Questa volta però sono io a creare un certo dissenso. Calma, non sparate all'autore!

Va bene — perché i documenti parlano <sup>28)</sup> — che il giorno 11 del marzo 1265, nella sala capitolare dei Canonici della Cattedrale, per mano del notaio Giovan Domenico Bonzanni, presenti e contraenti il Can. Don Captio (in rappresentanza del Preposto Don Tommaso) e altri Canonici (il Vescovato di Fano era vacante), più Don Pietro rettore di S. Lucia, più Frate Bene di Brettino, Frate Romano « priore sancti Stephani de Fano » e Frate Rinaldo *sindico* di S. Stefano, fu stipulata la cessione, donazione, ecc. della Chiesa di S. Lucia in Fano, con casa e pertinenze varie, agli Agostiniani perché vi costruissero il convento e avessero

---

<sup>28)</sup> Vedi in « Spunti antichi e recenti... » cit., p. 46 e sgg., riprodotti i documenti originali, già pubblicati del resto anche in « Memorie Istoriche di Fano » dell'Amiani nell'appendice documentaria.

cura della chiesa; salvi però il parere e soprattutto i diritti del vescovo futuro. Era perciò un contratto fatto e sottoscritto, ma non ancora efficace.

Il 5 agosto parte da Fabriano la sollecitazione del Legato Apostolico Card. Simone di S. Martino al Preposto di Fano (ancora sede vacante) a dar corso al contratto con gli Agostiniani, consegnando loro finalmente la Chiesa di S. Lucia. Dunque il 5 agosto i frati non si erano ancora mossi da S. Stefano.

Il 4 ottobre Fano ha finalmente il nuovo Vescovo: Tommaso Morandi (detto semplicemente Morando) domenicano, trasferitovi da Cagli. Ma, prima di decidere sugli Agostiniani, egli ha bisogno di prendere contatto con la Diocesi, studiare i problemi, ecc. Un bel giorno, il 5 aprile 1266, il Vescovo Morando si reca a S. Stefano in Padule, insieme al notaio Mercato, e lì firma l'atto di conferma a quanto concertato un anno prima fra i Canonici del Duomo e i Frati Agostiniani. Il Vescovo firma in favore di *Frate Giacomo Priore di S. Stefano in Padule*, presenti Bonaventura di Mercato (figlio del notaio?), Symintende nipote del Vescovo Morando, Frate Leonardo da Civitanova « et aliis pluribus fratribus in dicto loco existentibus ». Ora, l'unico loco (= convento o eremo) nominato è quello di S. Stefano. Segno che i frati erano ancora tutti lì (e non a S. Lucia) e il Vescovo è andato a trovarli in casa loro. Che il Priore sia diverso — Frate Giacomo invece di Frate Romano — non ha rilevanza; semmai sottintende che, nei tredici mesi passati fra l'atto dell'11 marzo 1265 e la firma vescovile del 5 aprile 1266, c'è stata di mezzo la celebrazione annuale del Capitolo Provinciale degli Agostiniani della Marca Anconitana; e questo C. P. ha nominato un nuovo priore in S. Stefano, non potendo prevedere quanto sarebbe durata la vacanza della sede vescovile di Fano.

Concludendo: a tutto il 5 aprile 1266 gli Agostiniani erano ancora nell'Eremo di S. Stefano in Padule, e il Convento di S. Lucia era soltanto sulla carta. Dopo quel 5 aprile i nostri frati han potuto mettere le mani sulla casa del Rettore di S. Lucia per trasformarla in un convento. E credete voi che siano andati

subito ad abitare fra tetti scoperchiati, muri in demolizione, calce, ecc.? Se han fatto in fretta, si può pensare che i primi Agostiniani siano andati ad abitare in S. Lucia alle soglie dell'inverno del 1266. E solo quando i frati sono andati ad abitare lì, è nato il *Convento agostiniano di S. Lucia a Fano*, nonostante che il contratto fosse stato stipulato oltre un anno e mezzo prima.

#### V - FINE DI S. STEFANO IN PADULE

Il trasferimento dei Frati Agostiniani a S. Lucia segna la morte di quello che fu monastero femminile, canonica, eremo brettinese e agostiniano: S. Stefano in Padule. Non ho trovato tracce di occupazione e di vita di altre comunità o di sacerdoti come rettori, fra quelle mura. Gli Agostiniani non ne avevano bisogno neppure come luogo di ritiro spirituale perché poco distanti, al di là dell'Arzilla, c'erano sempre i romitori di Brettino (ex-casa-madre) e di S. Maria di Marano (oggi Parrocchia del Carmine nel suburbio di Fano). Non ho documenti degli anni immediatamente seguenti al trasferimento degli Agostiniani, ma ho due fonti inequivocabili del 1290, venticinque anni dopo il contratto per S. Lucia.

Prima fonte, una pergamena dell'Archivio del Monastero di Fonte Avellana <sup>29</sup>). E' un atto di procura stilato nel convento di S. Lucia, in fase di Capitolo Provinciale degli Agostiniani della Marca Anconitana (settembre 1290); vi sono elencati tutti i conventi della Provincia coi rispettivi priori e discreti partecipanti al Cap. Prov. Del gruppo fanese vi compaiono il Convento di S. Lucia in cui viene celebrato il Capitolo, l'Eremo di Brettino e quello di Marano; ma niente S. Stefano in Padule.

Seconda fonte, le *Rationes Decimarum Italiae* <sup>30</sup>). I resocon-

---

<sup>29</sup>) Pubblicata in « *Analecta Augustiniana* » Vol. 36, anno 1973, p. 236 e sgg., documento n. 12.

<sup>30</sup>) « *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Marchia* » a cura di Pietro Sella, n. 148 della serie « *Studi e testi* » editi dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1950; la Diocesi di Fano oc-

ti della Diocesi di Fano cominciano proprio con l'anno 1290; e riportano il nome di chi riscuote, il luogo dove avviene la riscossione, il notaio registratore, il nome di chi paga, per conto di chi paga, la cifra pagata. Vi compaiono diverse chiese col titolo di S. Stefano, lontane da Fano (Saltara, Montoro, Reforzato, ecc.) che non ci riguardano. Vi compare *S. Stefano della Piazza*, una sola volta al pagamento della prima rata; e cinque volte una chiesa di *S. Stefano* senza alcuna aggiunta distintiva. Ma dal nome del sacerdote *rectore* (sempre lo stesso per S. Stefano della Piazza e per l'altro indistinto) si arguisce chiaramente che si tratta sempre di S. Stefano della Piazza. Nessuna traccia di S. Stefano in Padule: non un frate, né un canonico, né un rettore o cappellano, neppure un inserviente qualunque che provenga o che paghi per conto della chiesa di S. Stefano in Padule. Anzi il fatto che, dopo la prima rata, Don Buongiorno sia qualificato *rectore di S. Stefano* senza altre distinzioni ci fa capire che ormai non c'era più pericolo di equivoci e che a S. Stefano in Padule non c'era più nessuno <sup>31</sup>).

---

cupa le pp. 51-90, coi numeri progressivi 481-1054. Vedere anche in « Studia Picena », Vol. III, Fano, 1927, pp. 91-114: *Elenchus Ecclesiarum, Decime degli anni 1290-1299*, a cura di Vittorio Bartocetti.

<sup>31</sup>) A scanso di contestazioni: Confrontando le due trascrizioni dei resoconti nelle R. D. I., quella cioè di Pietro Sella e quella di Vittorio Bartocetti, si incontra una prima difficoltà.

Bartocetti (p. 92 verso la fine) riporta: « R. 6 lib. a d. Biçotolo nomine dompni Coradi rect. ecc. sancti Stephani ». E subito dopo: « R. 20 s. a d. Biç. s. n. Benedicti Homodei rectoris ecc. sancti Stefani de Platea ». Vedere un « sancti Stephani » e subito dopo un « sancti Stefani de Platea » potrebbe far pensare che il primo dei due fosse S. Stefano in Padule; ma c'è un errore di trascrizione che diviene evidente confrontando sia le rate susseguenti nel testo dato dal Bartocetti, sia il testo del Sella: la chiesa di Don Corrado si chiama *S. Silvestro* e non S. Stefano.

Una seconda difficoltà: Per la chiesa *Sancti Stefani de Platea* Bartocetti dà come rettore « Benedicti Homodei », Sella invece: « dompni Homdei ». E io trovo quest'ultima più coerente a tutto il testo e contesto, dove i nomi dei sacerdoti sono sempre preceduti dal *dompni* (o *domni* secondo

Qualcuno, mi sembra anche l'Amiani, ha scritto che fino al '400 si trova citato il *campo di S. Stefano*; questo vuol dire solo che il nome è rimasto a lungo nella toponomastica locale. Il Nolfi dice di averne veduti i ruderi: questo può spiegare il perdurare del nome. Oggi sono scomparsi anche i ruderi, e con essi pure il nome.

\* \* \*

#### SPECCHIO CRONOLOGICO

##### Data

- |                |  |
|----------------|--|
| 1) 1061 - 1073 | Papa Alessandro II dona ai Canonici della Cattedrale di Fano, insieme alla protezione pontificia e tanti altri beni, <i>un campo presso la Chiesa di S. Stefano</i> . E' ignota la data esatta; ma è la notizia più antica riferibile a S. Stefano in Padule. (Per la fonte, vedi n. 3). |
| 2) 1145 - 1153 | Durante il pontificato del Beato Eugenio III, presso la Chiesa di S. Stefano in Padule è stabilita una comunità di monache. Il Ve-   |

---

lo stile di ciascun notaio) o *fratris* quando si tratta di religiosi. Come poté Bartocetti leggere « Benedicti » invece di « dompni »? Quanto alla differenza che si trova fra *Homdei* (*Homodei* in Bartocetti) e *Bondiei*, credo — come ho riscontrato in altri casi — che si tratti di errata scrittura del notaio dovuta a errata pronuncia del collettore Bizotolo (*Biçotolo* in Bartocetti), perché le volte successive, quando il prete va a pagare da solo, il suo nome viene scritto *Bomdie* e *Bomdiei* (che non è Omodeo né Buondio, ma Buondi, cioè Buongiorno). Identificando così *Homdei* con *Bomdiei* si identificano anche le due chiese di S. Stefano *de Platea* della prima rata col S. Stefano non specificato delle rate susseguenti.

- scovo di Fano Rinaldo II, per autorizzazione del Papa Eugenio III, espelle le monache e vi stabilisce una comunità di Canonici Regolari di S. Agostino. (Innocenzo III, Bolla « Cum venerabilis » qui pubblicata, del 26/II/1204).
- 3) 1152, 27 nov. Papa Eugenio III conferma ai Canonici della Cattedrale di Fano la protezione e i possedimenti « ad exemplum predecessoris nostri Alexandri pape », fra l'altro il *campo presso la Chiesa di S. Stefano*. Questa la fonte della notizia n. 1; in quanto Eugenio, dichiarando di seguire l'esempio di Alessandro, fa la lista dei possedimenti, e fra questi è anche il campo suddetto. (Amiani P. M. - Memorie... di Fano - Vol. II, Fano, 1751, appendice pag. IX, bolla « Desiderium ad religionis »).
- 4) 1163, 1 dic. Don Ugo, priore dei Canonici Regolari di S. Stefano in Padule vende in enfiteusi alcuni terreni presso Senigallia alle tre figlie di Atto di Francesco. (Arch. Capit. di Fano, pergamene, tomo 1°, n. 8).
- 5) 1165, 6 sett. Don Ugo, priore c. s. è testimone e firma l'atto di donazione del nuovo Vescovo di Fano, Carbone, ai Canonici della Cattedrale. (Arch. Capit. Fano, perg. tomo 1°, n. 10).
- 6) 1191 - 1198 Papa Celestino III conferma quanto disposto e concesso da Eugenio III alla Chiesa e Canonica di S. Stefano in Padule. Non abbiamo il documento e la data esatti; se ne trova però riferimento nelle due bolle (prima e seconda qui pubblicate) di Innocenzo III: « Si attenderes ut » del 13/XI/1203,

« Cum venerabilis » del 26/II/1204; vedi testo.

- 7) 1203, 13 nov. Papa Innocenzo III redarguisce il Vescovo di Fano (Monaldo) per le sue malefatte contro il priore e i canonici di S. Stefano in Padule. (Bolla « Si attenderes ut » qui pubbl., vedi testo).
- 8) 1204, 26 febr. Papa Innocenzo III dirime la lite in corso fra il Vescovo Monaldo e i Canonici di S. Stefano in Padule. (Bolla « Cum venerabilis » qui pubbl., vedi testo).
- 9) 1204, 20 mar. Nuovo intervento di Innocenzo III a favore del Priore Don J. e dei Canonici di S. Stefano. (Bolla « Quoniam elegistis » qui pubbl., vedi testo).
- 10) 1227, 26 nov. Papa Gregorio IX riconosce e prende a proteggere l'Eremo di Brettino presso Fano. (Bolla « Sacrosancta Romana Ecclesia » in Bullarium O.E.S.A. del P. L. Empoli, Roma 1628, pag. 122).
- 11) 1228, 8 dic. Papa Gregorio IX approva che gli Eremiti di Brettino abbiano scelto la Regola di S. Agostino. (Bolla « Cum olim », Bullarium cit., pag. 123).
- 12) 1235, 13 mar. Gregorio IX approva le nuove *constitutiones* dell'Ordine degli Eremiti di Brettino. (Bolla « Quae omnium Conditoris », Bullarium cit., pag. 123 e segg.).
- 13) 1247 A S. Stefano in Padule risulta certamente stabilita una comunità di Eremiti Agostiniani di Brettino. (Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno, Mss. Pastori, nn. 34, 35).

- 14) 1256, 9 apr. L'Ordine degli Eremiti di Brettino confluisce nella « grande unione » di tutti gli eremiti agostiniani, formanti da allora l'Ordine degli Eremiti di S. Agostino. Scompare la denominazione « Ordine di Brettino », « Eremiti Brettinesi » e simili, salvo che per l'Eremo ex-casa-madre di San Biagio a Brettino. (Bolla del Papa Alessandro IV « Licet Ecclesiae Catholicae », Bullarium cit., pag. 18 e segg.).
- 15) 1265, 11 mar. Il Capitolo della Cattedrale di Fano — mentre la sede vescovile è vacante — cede agli Eremiti Agostiniani di S. Stefano in Padule la Chiesa rettoriale di S. Lucia entro le mura di Fano. (AA. VV., Spunti antichi e recenti di storia agostiniana, Fano 1926, documento riprodotto a pag. 46).
- 16) 1265, 5 ago. Sollecitazione del Card. Legato Apostolico Simone di S. Martino al Capitolo della Cattedrale di Fano per l'effettuazione del passaggio degli Agostiniani da S. Stefano a S. Lucia. (AA. VV. - Spunti... cit., documento riprodotto a pag. 47).
- 17) 1265, 4 ott. Il Domenicano Tommaso Morandi (detto semplicemente Morando), già Vescovo di Cagliari, viene trasferito al Vescovo di Fano (Eubel Corrado, Hierarchia Catholica, Vol. I, ristampa Padova 1968, pag. 245).
- 18) 1266, 5 apr. Il Vescovo Morando, nel convento di S. Stefano in Padule, firma l'atto di approvazione per il passaggio degli Agostiniani da S. Stefano a S. Lucia (AA. VV., Spunti... cit., pag. 47).

- 19) 1266 - 1267      Gli Agostiniani si trasferiscono effettivamente presso la Chiesa di S. Lucia in Fano, abbandonando l'Eremo di S. Stefano in Padule. (Deduzione dalla documentazione citata).
- 20) 1290              S. Stefano in Padule non compare più nelle fonti ecclesiastiche e religiose <sup>32)</sup>.

Padre TULLIO ZAZZERI O.S.A.

---

<sup>32)</sup> A completamento di questo studio l'Autore ritiene opportuno precisare le seguenti fonti e bibliografia: ARCHIVIO SEGRETO VATICANO: *Registro Vaticano n. 5*; ARCHIVIO CAPITOLARE DI FANO: *Pergamene, tomo I*; BIBLIOTECA FEDERICIANA DI FANO: *Manoscritti del Fondo Amiani*; BIBLIOTECA COMUNALE DI ASCOLI PICENO: *Manoscritti del P. Luigi Pastori O.S.A.*; AMIANI PIER MARIA: *Memorie Istoriche della città di Fano*, 2 voll., Fano 1751; *Analecta Augustiniana* edita in voll. annuali dall'ISTITUTO STORICO AGOSTINIANO di Roma, Vol. 36, anno 1973; AUTORI VARI: *Spunti antichi e recenti di storia agostiniana* (Gli Agostiniani a Fano), Fano 1926; BATTISTELLI FRANCO: *Fano - Storia, monumenti, escursioni*, Senigallia 1973; BILLI ALESSANDRO C.: *Brettino e Simone Cantarini*, Fano 1866; CAPPELLETTI GIUSEPPE: *Le Chiese d'Italia*, Vol. III, Venezia 1848; DE ROMANIS ALFONSO CAMILLO O.S.A.: *L'Ordine Agostiniano*, Firenze 1936; *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, in corso di pubblicazione, Vol. I, voci « Agostiniani » e « Brettino » di BALBINO RANO O.S.A., Roma 1974; EUBEL CORRADO O.F.M.: *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, Vol. 1°, ristampa di Padova 1968; GENTILI DOMENICO O.S.A.: *Un Asceta e un Apostolo (S. Nicola da Tolentino)*, Milano 1966; KEHR PAULUS FRIDOLINUS: *Italia Pontificia*, Vol. 4° (*Umbria, Picenum, Marsia*), Berlino ristampa 1961; MARIANI UGO O.S.A.: *Gli Agostiniani e la Grande Unione del 1256*, Roma 1957; ORSACCHI LORENZO O.S.A. (detto L'EMPOLI): *Bullarium Ordinis Eremitarum Sancti Augustini*, Roma 1628; POTTHAST AUGUSTUS: *Regesta Pontificum Romanorum*, 2 voll., Graz, ristampa anastatica 1957; *Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV - Marchia*, a cura di PIETRO SELLA, Città del Vaticano 1950; *Studia Picena*, volumi annuali editi dal SEMINARIO PONTIFICIO MARCHIGIANO dal 1925, consultati fino al 1972, Fano.